

**COMUNE DI CATTOLICA**

**(Provincia di Rimini)**

**Reg. Int. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI N° 2 MANUFATTI  
INSISTENTI SU AREA DEMANIALE MARITTIMA ASSENTITA  
IN CONCESSIONE AL COMUNE DI CATTOLICA**

**\* \* \* \* \***

L'anno duemiladodici, addì \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, in  
Cattolica e nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata  
da tenere e a valere ad ogni effetto di legge

**TRA**

– da una parte il Comune di Cattolica, con sede in Cattolica, Piazza  
Roosevelt n. 5, P.IVA 00343840401, rappresentato dalla Dott. For.  
Mario Sala, che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile  
del Settore 2 – Servizio Patrimonio – Gestione Aree Demaniali,  
domiciliato per la carica presso il Comune di Cattolica, Piazza  
Roosevelt 5,

**E**

dall'altra parte,

– la Associazione Sportiva Dilettantistica Cattolica Kite, con sede in  
Cattolica, Via Marconi n. 39, codice di attribuzione partita iva  
03735750402, nella persona del presidente pro-tempore Sig.  
Vincenzo Tucci, nato a Taranto il 09/11/1980 e residente a Gabicce  
Mare in Via Virginia Fini n. 2, di seguito la ASD Cattolica Kite, in  
esecuzione della determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

Il Comune di Cattolica è titolare della generale concessione demaniale  
marittima n. 1010/97, assentita dalla Capitaneria di Porto di Rimini ed  
attualmente in fase di rinnovo da parte della Regione Emilia Romagna,  
all'interno della quale è ricompreso un tratto di arenile antistante il Parco

Le Navi su cui insistono alcuni manufatti di piccole dimensioni, parte dei quali utilizzati dai bambini dei locali centri estivi per spogliatoi, bagni e docce.

Nello specchio acqueo antistante il predetto tratto di arenile insiste, altresì, un regolare corridoio di atterraggio e partenza per unità denominate “Kite Surf”, autorizzato dall'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Cattolica in favore della ASD Cattolica Kite secondo le disposizioni di cui all'Ordinanza n° 11/2009 della Capitaneria di Porto di Rimini, con la quale è stato approvato il Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Rimini.

In data 11.04.2012, la ASD Cattolica Kite ha presentato al Comune di Cattolica formale istanza sub Prot. n. 009549 per ottenere l'autorizzazione ad utilizzare n° 2 dei sopra citati manufatti, da destinarsi al rimessaggio delle unità da diporto e delle attrezzature sportive in vista dell'imminente stagione estiva.

La Giunta Comunale, nella seduta del 6 giugno 2012, ha espresso parere favorevole a quanto sopra richiesto a condizione che, oltre a quella dei n° 2 manufatti richiesti, la ASD Cattolica Kite garantisca la manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche delle altre strutture ivi insistenti utilizzate dai bambini dei locali centri estivi i cui costi, diversamente, graverebbero in capo al Comune stesso in qualità di concessionario, oltreché la manutenzione e la pulizia della spiaggia circostante, attribuendo a tale indirizzo valore temporaneo per l'anno 2012 con riserva di rinnovo per gli anni successivi.

Considerato quindi, doversi procedere ad autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione e che l'affidamento in questione non comporta, per il concessionario, alcun sfruttamento commerciale dei manufatti, atteso che la ASD Cattolica Kite, ente di diritto privato senza fini di lucro, li utilizzerà per le proprie attività sportive istituzionali oltreché per la promozione di eventi sportivi quali regate di Kite Surf destinati ad arricchire e valorizzare la città di Cattolica sotto il profilo dell'offerta turistico sportiva e garantirà la manutenzione, ordinaria e

straordinaria, dei n° 2 manufatti richiesti e di quella delle altre strutture ivi insistenti utilizzate dai bambini dei locali centri estivi i cui costi, diversamente, graverebbero in capo al Comune stesso in qualità di concessionario, oltreché la manutenzione e la pulizia della spiaggia circostante.

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

- 1) Le premesse al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale ed hanno efficacia pattizia tra le parti.
- 2) E' affidata alla Associazione Sportiva Dilettantistica Cattolica Kite, con sede in Cattolica, Via Marconi n. 39, codice di attribuzione partita iva 03735750402, nella persona del presidente pro-tempore Sig. Vincenzo Tucci, nato a Taranto il 09/11/1980 e residente a Gabicce Mare in Via Virginia Fini n. 2, di seguito la ASD Cattolica Kite, la gestione e la conduzione di n° 1 manufatto di mq. 17,80 e n° 1 manufatto di mq. 8,75 meglio identificati ai punti n. 4 e n. 5 dell'allegato elaborato grafico parte integrante del presente atto, entrambi ricadenti nella generale concessione n. 1010/97 assentita al Comune di Cattolica dalla Capitaneria di Porto di Rimini ed attualmente in corso di rinnovo da parte della Regione Emilia Romagna, per l'esercizio, senza scopo di lucro, di rimessaggio unità da diporto ed attrezzature della propria attività sportiva istituzionale oltreché per la promozione di eventi sportivi quali regate di Kite Surf destinati ad arricchire e valorizzare la città di Cattolica sotto il profilo dell'offerta turistico sportiva.
- 3) L'efficacia del presente atto è sospensivamente condizionata all'acquisizione dell'autorizzazione all'affidamento ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, da rilasciarsi dalla Regione Emilia Romagna in qualità di autorità competente. In caso di avveramento del suddetto evento, per accordo tra le parti, gli effetti del presente atto avranno effetto convenzionale dalla data della sua sottoscrizione

sino al 31.12.2012 e potrà essere rinnovato previo parere favorevole della Giunta Comunale.

- 4) La ASD Cattolica Kite, per l'affidamento in questione, provvederà a garantire la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei n° 2 manufatti affidati e quella delle altre strutture ivi insistenti utilizzate dai bambini dei locali centri estivi i cui costi, diversamente, graverebbero in capo al Comune stesso in qualità di concessionario, oltretutto alla manutenzione e alla pulizia della spiaggia circostante.
- 5) L'affidamento della gestione e conduzione dei manufatti è assoggettata al rispetto delle prescrizioni di carattere generale e particolare di seguito indicate e il mancato rispetto comporterà risoluzione di diritto della presente convenzione.

#### **CONDIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI**

- a) il gestore non può apportare alcuna variazione all'estensione e alla destinazione dei manufatti affidati né modificare lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione del Comune di Cattolica e della Regione Emilia Romagna;
- b) il gestore è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione, ordinaria e straordinaria, e conservazione dei beni affidati e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche o migliorie che venissero prescritte dal Comune di Cattolica a tutela degli interessi pubblici e privati;
- c) il gestore non può recintare in alcun modo l'area su cui insistono i manufatti se non in occasione di regate ufficiali approvate dall'Ufficio Demanio del Comune di Cattolica;
- d) il gestore è obbligato a rispettare il divieto di realizzare nuovi manufatti e ad utilizzare, per lo svolgimento degli eventi/manifestazioni, sportive, esclusivamente impianti e/o attrezzature di facile rimozione;
- e) il gestore è altresì obbligato ad impedire lo svolgimento delle manifestazioni sopra indicate in caso di condizioni meteo sfavorevoli che possano dar luogo a situazioni di rischio per la pubblica incolumità;

- f) durante le manifestazioni nonché nel corso di tutte le attività propedeutiche ed accessorie, il gestore dovrà adottare ogni accorgimento per assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità; dovranno, altresì, essere predisposti tutti gli accorgimenti che si rendessero necessari tenendo in debita considerazione sia lo stato dei luoghi sia il presumibile afflusso di persone;
- g) il gestore dovrà munirsi di apposita copertura assicurativa per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dalle iniziative e/o attività connesse allo svolgimento delle attività sportive svolte;
- h) ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a beni e/o persone imputabile direttamente e/o indirettamente alle attività sportive svolte è a carico del gestore, rimanendo pertanto il Comune di Cattolica e la Regione Emilia Romagna manlevate da qualsivoglia responsabilità;
- i) il Comune di Cattolica ha la facoltà di sospendere o revocare l'affidamento della gestione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, qualora lo richiedano ragioni di pubblico interesse, senza che il gestore abbia diritto ad alcun indennizzo.

### **PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

- a) il gestore è obbligato a conformarsi a qualsiasi prescrizione fosse impartita dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Cattolica per motivi attinenti alla pubblica incolumità e si obbliga a manlevare i suddetti enti da ogni pretesa, molestia o azione da parte di terzi che trovi ragione nella presente convenzione ovvero derivante dalle attività di gestione dei manufatti;
- b) il gestore è obbligato a porre in essere tutte le prescrizioni idonee ad impedire l'accesso all'area da parte di mezzi meccanici, fatta eccezione per le operazioni di pulizia, manutenzione, carico-scarico autorizzate dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Cattolica ovvero per interventi di emergenza e di pubblica sicurezza;
- c) il gestore, consapevole che i manufatti affidati in gestione sono

regolati da concessione demaniale marittima assentita in favore del Comune di Cattolica ed attualmente in corso di rinnovo, si obbliga a rilasciare i manufatti ed a ricondurli in pristino stato al termine del periodo di affidamento o qualora venga meno, per decadenza, revoca o diverso ordine dell'autorità concedente, la concessione suddetta;

d) sono vietati interventi edilizi di qualsiasi genere ed ogni altra modifica dei manufatti e dell'area senza autorizzazione del Comune di Cattolica e della Regione Emilia Romagna;

e) il gestore non potrà in nessun modo noleggiare alcun tipo di attrezzatura da spiaggia quali ombrelloni, lettini, sdrai, sedie, natanti ecc...;

f) il gestore non potrà in nessun modo vendere alcun prodotto commerciale, alimentare e non, direttamente o indirettamente;

g) il gestore dovrà rispettare le prescrizioni contenute nelle ordinanze balneari annualmente predisposte dalla Regione Emilia Romagna, dal Comune di Cattolica e dall'Autorità Marittima;

h) gli oneri fiscali ed accessori per la presente convenzione e per quelle aggiuntive o comunque alle stesse riconducibili cedono integralmente a carico del gestore;

i) il gestore dichiara di esonerare il Comune di Cattolica da ogni responsabilità od obbligo – contrattuale o extracontrattuale – nell'ipotesi in cui la Regione Emilia Romagna dovesse procedere alla dichiarazione di revoca o decadenza della concessione dell'area oggetto della presente convenzione;

l) il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso di uso a termine dell'art. 5 comma 2 del DPR n. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto

Cattolica, \_\_\_\_\_ 2012

IL COMUNE DI CATTOLICA

Dott. For. Mario Sala

A.S.D. Cattolica Kite

Vincenzo Tucci